



Ufficio Centrale di Collegamento

COMMON REPORTING STANDARD: FOCUS SU CLASSIFICAZIONE ENTITÀ NON FINANZIARIE E TRUST

Cos'è il CLO e in quale ambito opera

L'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO) è stato designato quale Autorità competente per l'implementazione e la gestione della collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni in materia fiscale.

Il CLO è stato istituito con la Legge 18 giugno 2008 n.95. Questa legge disciplina i servizi di vigilanza e monitoraggio sulle attività economiche per prevenire e contrastare la frode fiscale, i "comportamenti analoghi", le truffe e le distorsioni in materia di interscambio, nonché la collaborazione amministrativa con gli altri Stati nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica di San Marino.

Questa legge è stata poi parzialmente modificata dal Decreto-Legge 24 febbraio 2011 n.36 e infine confluita, e integrata da altri provvedimenti, nella Legge 27 novembre 2015 n.174 e successive modifiche e integrazioni.

Le forme dello scambio di informazioni e la base giuridica

Lo scambio di informazioni trova la sua base giuridica nell'articolo 26 del Modello OCSE e, come previsto dal paragrafo 9 del Commentario al suddetto articolo 26, la collaborazione amministrativa fra le varie Giurisdizioni può avvenire in tre diverse modalità: scambio di informazioni su richiesta, scambio spontaneo e scambio automatico.

Lo scambio automatico di informazioni

Con la Legge 27 novembre 2015 n.174 San Marino ha introdotto le norme necessarie per implementare lo scambio automatico di informazioni finanziarie. Da questa legge sono derivati il Regolamento 30 dicembre 2015 n.20 e le Linee Guida emesse dal CLO.

Le basi giuridiche, a livello internazionale, seguono tre distinti canali: da una parte l'Accordo con il Governo degli Stati Uniti (IGA SM) per dare attuazione alla normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), dall'altra la Convenzione Multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale sottoscritta a Jakarta il 21 novembre 2013 (MAC) ed infine, a livello europeo, la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio e il Protocollo di Modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi firmato a Bruxelles l'8 dicembre 2015.

Lo standard per lo scambio automatico

Lo standard per lo scambio automatico è composto da una serie di elementi:

- il Common Reporting Standard (CRS), letteralmente lo «standard comune di rendicontazione», che contiene le regole di *due diligence* che le Istituzioni finanziarie devono seguire per raccogliere e trasmettere le informazioni per lo scambio automatico di informazioni finanziarie.
- il Modello di Accordo tra le Autorità Competenti ("CAA") che chiarisce quali sono le informazioni finanziarie da scambiare e che collega il CRS alla base giuridica per lo scambio;
- i Commentari che illustrano e interpretano il CRS e la CAA;
- una Guida sulle soluzioni tecniche, tra cui uno schema XML da utilizzare per lo scambio di informazioni e gli standard relativi alla protezione dei dati e alla riservatezza, alla trasmissione e alla criptazione.

Il Common Reporting Standard (CRS)

Il CRS è l'evoluzione da un modello bilaterale come il FATCA ad uno multilaterale. Infatti la comunità internazionale si sta muovendo in un'ottica di lotta all'evasione fiscale non più lasciata ai singoli Paesi ma coordinata a livello globale per mezzo di un crescente scambio informativo multilaterale, per il quale la trasparenza fiscale diventa un elemento imprescindibile.

Per il CLO il CRS riveste una particolare importanza perché, diversamente dalla normativa FATCA, per tale standard è lo stesso CLO che riceve dalle Istituzioni finanziarie sammarinesi le informazioni da scambiare per poi trasmetterle alle Giurisdizioni di residenza fiscale dei titolari dei conti con le quali è attivo lo scambio.

Il Common Reporting Standard (CRS)

San Marino ha fatto parte degli “Early adopters” ovvero dei Paesi che hanno per primi effettuato lo scambio di informazioni su base automatica.

Il primo scambio è stato fatto nel 2017 (la scadenza fissata per l’invio dei dati da parte delle Giurisdizioni era il 30 settembre 2017).

Oltre 100 membri del Global Forum si sono impegnati ad attuare lo Standard AEOI e il Global Forum sta lavorando per garantire l'effettiva realizzazione degli impegni (<https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/AEOI-exchanges.pdf>).

Ad oggi sono 86 i Paesi a cui San Marino può potenzialmente trasmettere i dati (Giurisdizioni oggetto di comunicazione) mentre i Paesi che si sono impegnati a trasmettere dati a San Marino sono 107 (Giurisdizioni partecipanti).

Il Common Reporting Standard (CRS)

Una giurisdizione è considerata “Giurisdizione Partecipante” se con questa è in vigore un accordo sullo scambio automatico di informazioni. Una “Giurisdizione Oggetto di Comunicazione” è invece una giurisdizione partecipante con cui c’è un obbligo di fornire le informazioni sui conti finanziari e a San Marino è ricompresa nell’elenco allegato alla delibera annuale emessa dal Congresso di Stato.

Il numero delle giurisdizioni partecipanti è più alto perché vi sono comprese le giurisdizioni “non reciproche” ovvero le giurisdizioni che non hanno interesse a ricevere dati ma si sono comunque impegnate a trasmettere le informazioni agli altri paesi.

Per capire quali sono le giurisdizioni partecipanti si può usare il seguente link: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/>.

Per conoscere quali sono i paesi che si sono impegnati ad adottare lo scambio automatico si può fare riferimento al link: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/AEOI-commitments.pdf>

Il Common Reporting Standard (CRS)

Il CRS è la parte centrale dello Standard in quanto contiene le regole dettagliate e le procedure che le istituzioni finanziarie devono seguire per assicurare che le informazioni rilevanti siano raccolte e scambiate.

In sostanza il CRS si può sintetizzare nel modo seguente:

- le istituzioni finanziarie devono analizzare i loro conti finanziari per identificare i conti oggetto di comunicazione, applicando le regole di adeguata verifica ai fini fiscali, e trasmettendo le informazioni rilevanti.

Entità Non Finanziaria (NFE) e Istituzione finanziaria

Nello standard una entità può essere o un'Istituzione finanziaria o un'Entità non finanziaria (NFE).

Una entità viene qualificata come NFE quando non rientra nella classificazione di Istituzione Finanziaria.

Nella definizione di “Entità” rientrano le persone giuridiche, o i dispositivi giuridici quali le società di capitali, le società di persone, i trust o le fondazioni.

Nel termine Istituzione finanziaria vengono comprese anche le entità di investimento e non solo gli Istituti di deposito, di custodia o le Compagnie di assicurazione.

Istituzioni finanziarie che sono esonerate dalla trasmissione (Non-Reporting Financial Institution)

Lo standard definisce quali sono le istituzioni finanziarie che sono esonerate dagli obblighi di adeguata verifica e trasmissione a causa del basso rischio che rappresentano di essere usate per evadere le imposte.

Questa categoria comprende:

- Entità governative e loro fondi pensione;
- Organizzazioni internazionali;
- Banche centrali;
- Alcuni tipi di fondi pensione;
- Emittenti qualificati di carte di credito;
- Veicoli di investimento collettivo esenti;
- Trustee documented trust;
- Altre istituzioni finanziarie a basso rischio

Entità Non Finanziaria (NFE)

Affinché le istituzioni finanziarie possano determinare se un'Entità è una Persona Oggetto di comunicazione, al momento dell'apertura del conto devono:

- acquisire un'autocertificazione che consenta loro di determinare la residenza fiscale del titolare del conto;
- confermare la ragionevolezza dell'autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute al momento dell'apertura del conto, incluse le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica ai fini antiriciclaggio.

Entità Non Finanziaria (NFE)

Una NFE può essere una Active NFE oppure una Passive NFE. Nel CRS si definisce come passiva un'entità non finanziaria "che non sia un'entità non finanziaria attiva".

Per qualificare correttamente una NFE come Active NFE si deve fare riferimento ai suoi redditi e alle sue attività. Una NFE è un'Active NFE se meno del 50% del reddito lordo dell'anno precedente è reddito passivo (c.d. "*income test*") e meno del 50% del patrimonio dell'anno precedente deriva da attività che producono o sono usate per produrre reddito passivo (c.d. "*assets test*"). Le due condizioni devono essere contemporaneamente soddisfatte per qualificare un'Entità come Active.

Perché *l'asset test* sia superato non è necessario che nell'anno in esame il patrimonio abbia prodotto reddito passivo ma è sufficiente anche solo che sia suscettibile di produrlo. Ad esempio, una società immobiliare che destina a locazione gli immobili iscritti a bilancio può rientrare nella categoria delle Passive NFE anche se nell'anno in esame questi redditi non sono stati riscossi.

Per il CRS rientrano tra le Passive NFE anche le Entità che possono essere inquadrare come istituzioni finanziarie ma sono residenti in una giurisdizione non partecipante. Pertanto, in questo caso, occorre individuare il titolare effettivo e, se questo è una "persona oggetto di comunicazione", bisogna segnalarlo alla sua giurisdizione di residenza.

Entità Non Finanziaria Attiva (Active NFE)

Oltre al caso di entità che rientrano in questa categoria a causa del superamento del "*income test*" e "*assets test*" rientrano tra le Active anche :

- le società quotate in borsa o collegate a società quotate in borsa;
- le Entità governative;
- le Organizzazioni internazionali;
- le Banche Centrali;
- le holding non finanziarie di gruppi non finanziari

Reddito passivo

Sono esempi di redditi passivi:

- a) dividendi;
- b) interessi;
- c) redditi equivalenti agli interessi;
- d) affitti e royalties;
- e) rendite;
- f) il margine di guadagno derivante dalla vendita o lo scambio di attività finanziarie che va ad aumentare il reddito passivo di cui ai punti precedenti;
- g) il margine di guadagno sulle transazioni (inclusi i *futures*, le operazioni a termine, opzioni e simili) di attività finanziarie;
- h) il margine di guadagno sulle valute;
- i) il reddito netto da *swaps*;
- j) l'ammontare incassato sulla base di un contratto di assicurazione con un valore maturato.

Entità Non Finanziaria (NFE)

Per determinare se una NFE è Active o Passive, occorre farsi produrre dal titolare del conto, ovvero l'entità, un'autocertificazione. Questa deve essere supportata anche da altri elementi a disposizione dell'istituzione finanziaria, come ad esempio i bilanci depositati. Occorre ricordare che anche la documentazione acquisita ai fini antiriciclaggio può essere di supporto.

Se si giunge alla conclusione che l'entità è Attiva, le procedure possono fermarsi qui; se invece si determina che l'entità è Passiva, occorre risalire alla catena di controllo e individuare i titolari effettivi. A questo punto, per verificare se questi sono Persone Oggetto di comunicazione, si chiede loro un'autocertificazione in cui devono dichiarare la loro residenza ai fini fiscali.

Se l'istituzione finanziaria non è in grado di determinare lo status del titolare del conto allora deve presumere che sia una Passive NFE.

Autocertificazione per NFE

Chi deve presentare l'autocertificazione nel caso in cui il titolare del conto sia un'entità?

- **Se una NFE è attiva:** autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'entità;
- **Se una NFE è passiva:** autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante dell'Entità e autocertificazione rilasciata da ogni persona che detiene il controllo dell'Entità per determinare se queste sono Persone oggetto di comunicazione. Questa procedura va seguita anche se il titolare del conto è un'istituzione finanziaria residente in una giurisdizione **non** partecipante.

NFE: Riepilogo delle procedure che le istituzioni finanziarie devono seguire

Quando un'istituzione finanziaria ha verificato che il titolare del conto è una NFE deve seguire le procedure per determinare:

- a) se l'entità è una Passive NFE;
- b) se è così, chi sono le persone che esercitano il controllo della Passive NFE; e
- c) se almeno una delle persone che detengono il controllo è una persona oggetto di comunicazione.

NFE: Cambiamento di circostanze

Se c'è un cambiamento di circostanze che conduce a ritenere o aver motivo di ritenere che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto non sia corretta o non sia attendibile, l'istituzione finanziaria deve rideterminare lo status del titolare del conto (si vedano anche il punto 21 del Commentario alla Sez.VI e il punto 27 del Commentario alla Sez.V).

Il Trust

Ai fini del CRS il trust è residente dove il trustee è residente.

Se c'è più di un trustee allora il trust sarà residente in ciascuna giurisdizione nella quale ogni trustee è residente e le informazioni dovranno essere trasmesse a tutte le giurisdizioni.

Se però il trust si considera residente in una certa giurisdizione, e a questa vengono fornite tutte le informazioni, non sarà necessario raccogliere i dati in tutti i Paesi di residenza dei vari trustee purché possa essere dimostrato che siano stati assolti tutti gli obblighi in almeno una giurisdizione.

Inquadramento del trust

Nel CRS il trust può essere considerato un'istituzione finanziaria (segnalante o non segnalante) oppure una NFE che mantiene un conto finanziario presso un'istituzione finanziaria segnalante.

Pertanto un trust può essere, alternativamente:

- un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante e quindi tenuta a svolgere le procedure di adeguata verifica e segnalazione;
- un'entità non finanziaria passiva e quindi tenuta a fornire, all'istituzione finanziaria, i dati relativi ai propri controllanti (*Passive NFE*);
- un'entità non finanziaria attiva e quindi non tenuta a fornire, all'istituzione finanziaria, i dati dei propri controllanti (*Active NFE*).

Inquadramento del trust

Un trust può essere considerato un'istituzione finanziaria quando ricade nella definizione di entità di investimento ai sensi della Sezione VIII, paragrafo A(6) del CRS.

In alcune giurisdizioni (es. Gran Bretagna, Jersey, Guernsey,...) vi sono anche dei trust che rientrano nella definizione di entità di investimento ai sensi del paragrafo A(6) lettera **A**; questi sono, ad esempio, gli "*unit trust*" ovvero una categoria di fondi comuni di investimento di tipo aperto strutturato nella forma del trust o veicoli di investimento collettivo e che vengono istituiti allo scopo di consentire a soggetti diversi di investire i loro fondi divenendo beneficiari del trust. Si tratta di una forma molto comune nei paesi di giurisdizione anglosassone.

A San Marino non vi sono questi casi dal momento che i trust istituiti secondo la legge interna non possono svolgere questo tipo di attività che è un'attività riservata ai sensi della LISF.

Inquadramento del trust

I casi che invece si possono presentare sono quelli che riguardano i trust classificabili come entità di investimento di tipo **B**.

Per identificare in questo modo il trust occorre che il suo reddito lordo sia **prevalentemente** attribuibile ad attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di asset finanziari (cd. *gross income test*) e che i suoi asset siano gestiti in maniera discrezionale da un'altra entità (cd. *managed by test*) che può essere a sua volta considerata un'istituzione finanziaria.

Con il termine "prevalentemente" si considera che il reddito lordo attribuibile alle attività citate sia pari o superiore al 50% del reddito lordo dell'entità con riferimento al più breve tra:

- il periodo di tre anni che si conclude il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno in cui viene effettuata la determinazione; oppure
- il periodo di esistenza dell'entità.

CRS – inquadramento del trust

Se il trust non può essere considerato un'istituzione finanziaria di tipo **A** o di tipo **B** allora questo viene considerato una NFE.

Il caso di un trust che sia un'entità non finanziaria attiva (*Active NFE*) è più raro. Lo standard inserisce in questa categoria anche gli enti di beneficenza regolamentati.

Se il trust non è un'*Active NFE* allora è una *Passive NFE*.

Come già detto, ai fini del CRS, un'entità di investimento (ovvero un'istituzione finanziaria) viene considerata come *Passive NFE* se è residente in una giurisdizione non partecipante (una giurisdizione con la quale non è attivo lo scambio di informazioni).

CRS – inquadramento del trust

Classificazione del trust ai fini dello standard:

Entità non finanziaria (NFE) che in base all'attività si distinguerà in:

Istituzione finanziaria

Active NFE (ente commerciale, ente benefico regolamentato)

Passive NFE

Il trust è titolare di reddito derivante principalmente da investimento, reinvestimento, negoziazione di attività finanziarie ed è gestito da un'entità qualificabile come Istituzione finanziaria

Il trust come Istituzione finanziaria

Un trust che è un'Istituzione finanziaria sarà considerata un'istituzione finanziaria segnalante se è residente in una giurisdizione partecipante a meno che non venga considerata un'istituzione finanziaria non segnalante.

Un trust può essere un'istituzione finanziaria non segnalante se uno dei suoi trustee (nel caso in cui ve ne sia più di uno) è un'istituzione finanziaria segnalante che provvede ad adempiere agli obblighi di comunicazione sostituendosi al trust (TDT = *Trustee-Documented Trust*).

Possiamo avere questa situazione nel caso in cui il trustee sia una banca o una trust company professionale.

Il trust come Istituzione finanziaria

Dopo aver stabilito che il trust è un'Istituzione finanziaria ci sono altri 4 passaggi:

- verificare i suoi conti finanziari;
- identificare tra i conti finanziari quelli che devono essere oggetto di comunicazione;
- applicare le regole di adeguata verifica ai fini fiscali;
- trasmettere le informazioni rilevanti.

Il trust come Istituzione finanziaria

Quando il trust è considerato un'istituzione finanziaria il primo passo è quello di identificare i suoi conti finanziari che possono essere oggetto di comunicazione.

Nel caso di un trust i conti finanziari rilevanti sono le partecipazioni nel capitale di rischio o di debito (*debt and equity interests*).

I soggetti che detengono una quota nel capitale di debito sono tutti i creditori, a vario titolo, del trust.

Una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Il riferimento a “ogni altra persona fisica che esercita il controllo del trust” pertanto include il trustee (nel caso in cui ve ne sia più di uno*) e il guardiano (ove previsto).

*N.B: Nel caso in cui via sia un solo trustee e questo sia un'entità di investimento di tipo A questo non sarà oggetto di comunicazione in quanto istituzione finanziaria.

Il trust come Istituzione finanziaria

Un beneficiario che ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale viene considerato un soggetto da segnalare. Nel caso di trust che sia un'istituzione finanziaria però il beneficiario discrezionale va segnalato solo nell'anno solare in cui la distribuzione viene effettuata o è effettuabile.

Se il disponente, il/i beneficiari, il trustee e il guardiano non sono persone fisiche ma entità occorrerà determinare chi è il titolare effettivo (la *controlling person*) dell'entità stessa per identificare la persona che è oggetto di comunicazione.

Il trust come Istituzione finanziaria

La procedura del “guardare attraverso” (cd. *look through*) è la stessa che si segue per identificare le persone che detengono il controllo (= titolari effettivi) delle Passive NFE ovvero in conformità con le Raccomandazioni emanate nel 2012 dal GAFI.

Per San Marino i termini previsti dalla normativa antiriciclaggio in riferimento ai titolari effettivi di un trust, secondo le ultime Raccomandazioni GAFI, sono contenuti nell’art.1 bis, comma 6, dell’Allegato tecnico della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.m.i.

Il CLO verifica la correttezza dei dati ricevuti attraverso la consultazione del Registro dei titolari effettivi del trust tenuto da Banca Centrale al quale può eccedere direttamente.

Il trust come Istituzione finanziaria

Per quanto concerne la figura del disponente e del guardiano del trust, si precisa che il disponente del trust deve essere sempre segnalato (qualora residente di una giurisdizione oggetto di comunicazione) indipendentemente dal fatto che il trust sia revocabile o meno. Parimenti si considera sempre segnalabile il guardiano del trust ove previsto.

Oltre alle informazioni anagrafiche dei soggetti che detengono partecipazioni nel capitale di rischio del trust, le informazioni che andranno comunicate dal trustee sono riportate nella successiva tabella.

Nel caso di conti chiusi si seguono le regole generali di comunicazione: si considera chiuso un conto riferito alla quota nel capitale di rischio quando, ad esempio, un beneficiario viene rimosso definitivamente o uno dei soggetti è deceduto nell'anno di riferimento della rendicontazione.

Il trust come Istituzione finanziaria

Titolare del conto	Valore al 31/12	Pagamenti
Disponente	Valore totale di tutte le proprietà del trust (valore aggregato del patrimonio del trust)	totale dei pagamenti effettuati in favore del disponente nel corso dell'anno
Beneficiario non discrezionale	Valore totale di tutte le proprietà del trust (valore aggregato del patrimonio del trust)	totale dei pagamenti effettuati in favore del beneficiario non discrezionale nel corso dell'anno
Beneficiario discrezionale (comunicato solo nell'anno in cui ha ricevuto una distribuzione)	nessun valore	totale dei pagamenti effettuati in favore del beneficiario discrezionale nel corso dell'anno e solo nell'anno in cui si verifica la distribuzione
Ogni altra persona che esercita il controllo finale sul trust (inclusi il trustee e il guardiano)	Valore totale di tutte le proprietà del trust (valore aggregato del patrimonio del trust)	totale dei pagamenti effettuati in favore di tali soggetti nel corso dell'anno

Il trust come Istituzione finanziaria

Titolare del conto	Valore al 31/12	Pagamenti
Titolare di una quota del debito	Valore del debito (valore nominale)	totale dei pagamenti o dei rimborsi effettuati in favore del titolare della quota di debito nel corso dell'anno
Ogni soggetto riportato sopra, in caso di chiusura del conto	Va riportato il fatto che il conto è chiuso	Il totale lordo pagato o accreditato sul conto fino al momento della chiusura ad ogni soggetto sopra menzionato

Il trust come Istituzione finanziaria

Nel caso di un trust possono essere considerati come pagamenti le distribuzioni versate ai beneficiari, i rimborsi totali o parziali al disponente, le distribuzioni versate ad altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo del trust, i pagamenti di interessi ai finanziatori, il rimborso di capitale.

Non devono essere segnalati i pagamenti di fatture e il rimborso di spese anticipate.

Come si può vedere dalla precedente tabella, negli anni in cui non sono state effettuate distribuzioni dei beni del trust al beneficiario discrezionale, questo non è considerato titolare di una quota nel capitale di rischio.

Il trust come Entità non finanziaria attiva

Il trust si qualifica come *Active NFE* se il reddito lordo dell'anno precedente deriva, per meno del 50%, da redditi passivi o se gli asset sono rappresentati da meno del 50% da attività che servono a produrre reddito passivo. Il trust si qualifica come attivo anche nel caso in cui almeno l'80% del suo patrimonio, al termine dell'anno precedente, è composto da partecipazioni di controllo in società che svolgono un'attività economica o commerciale diversa da quella di un'Istituzione finanziaria.

Questa condizione si verifica anche nel caso in cui il trust detenga partecipazioni di controllo in società holding di gruppi commerciali e industriali.

Il trust come Entità non finanziaria attiva

Quando il trust viene inquadrato come *Active NFE* le Istituzioni finanziarie, presso le quali il trust detiene i conti finanziari, devono eseguire l'adeguata verifica e la segnalazione alla giurisdizione di residenza del trust stesso senza effettuare alcuna verifica relativa alle persone che esercitano il controllo del trust.

Il trust sarà considerato una «*Reportable Person*» se è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione oggetto di comunicazione.

Il trust come Entità non finanziaria passiva

Il trust si qualifica come *Passive NFE* nel caso in cui non sia un'*Active NFE* ma anche nel caso in cui sia qualificabile come istituzione finanziaria ma sia residente in una giurisdizione non partecipante.

Nell'ipotesi di un trust identificato come *Passive NFE*, la verifica e la segnalazione ricadono in capo alle istituzioni finanziarie presso cui sono detenuti i conti finanziari di cui è titolare il trust.

L'istituzione finanziaria in questi casi deve “guardare attraverso” (cd. *look through*) la catena di proprietà e controllo per identificare i titolari effettivi del trust e verificare se questi sono persone oggetto di comunicazione (rifacendosi alle Raccomandazioni del GAFI).

Il trust come Entità non finanziaria passiva

I conti finanziari posseduti da un trust saranno conti da segnalare se:

- a) il trust è una «*Reportable Person*» ovvero se è fiscalmente residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione; o
- b) il trust è una Passive NFE con una o più persone che esercitano il controllo (titolari effettivi) che sono «*Reportable Person*» ovvero se sono persone fiscalmente residenti in una giurisdizione oggetto di comunicazione.

Nel caso di un trust che sia una Passive NFE i conti finanziari non sono quote nel capitale di rischio o di debito (come lo era per il trust classificato istituzione finanziaria) ma sono i conti finanziari detenuti presso le istituzioni finanziarie.

Se i beneficiari non sono individuati nominalmente ma sono identificati come classe, il CRS non richiede che tutti i singoli membri della classe di beneficiari siano considerati «*Reportable Person*». Tuttavia, quando un membro della classe di beneficiari riceve una distribuzione o ha la possibilità di esercitare tale diritto, allora ci si troverà di fronte a un cambiamento di circostanze che farà scattare la necessità di effettuare la *due diligence* fiscale e la eventuale segnalazione.

Il trust come Entità non finanziaria passiva

Ai fini del CRS il concetto di «persone che detengono il controllo» del trust deriva dalla definizione di «titolare effettivo» inserita nelle Raccomandazioni GAFI del 2012. Pertanto i soggetti che detengono il controllo del trust sono, anche in questo caso, il disponente, il trustee, i beneficiari, il guardiano e «ogni altra persona fisica che in ultima istanza possa esercitare l'effettivo controllo del trust». Il disponente è oggetto di segnalazione indipendentemente dal fatto che il trust sia revocabile o meno. Allo stesso modo i beneficiari, sia discrezionali che non, sono inclusi nella definizione di persone che esercitano il controllo.

C'è una differenza con quanto deve essere segnalato nel caso di un trust che sia un'istituzione finanziaria, infatti il beneficiario discrezionale va sempre segnalato anche se non ha, in quell'anno, percepito alcuna distribuzione da parte del trust. Il motivo è semplice: se è il trust stesso, o il suo trustee, che deve effettuare la comunicazione egli sa se il beneficiario discrezionale ha percepito dei frutti del trust. Per un istituto di deposito è molto più difficile conoscere questa circostanza.

N.B: Ad ogni persona che esercita il controllo viene attribuito l'intero saldo del conto e l'intero ammontare dei pagamenti effettuati sul conto.

Il trust come Entità non finanziaria passiva

Titolare del conto	Valore al 31/12	Pagamenti
Disponente	Saldo totale o valore del conto	Pagamenti lordi effettuati o accreditati sul conto
Trustee	Saldo totale o valore del conto	Pagamenti lordi effettuati o accreditati sul conto
Beneficiario non discrezionale	Saldo totale o valore del conto	Pagamenti lordi effettuati o accreditati sul conto
Beneficiario discrezionale	Saldo totale o valore del conto	Pagamenti lordi effettuati o accreditati sul conto

Il trust come Entità non finanziaria passiva

Titolare del conto	Valore al 31/12	Pagamenti
Guardiano (se previsto)	Saldo totale o valore del conto	Pagamenti lordi effettuati o accreditati sul conto
Altri soggetti che esercitano un effettivo controllo sul trust	Saldo totale o valore del conto	Pagamenti lordi effettuati o accreditati sul conto
Ogni soggetto riportato sopra, in caso di chiusura del conto	Va riportato il fatto che il conto è chiuso	Il totale lordo pagato o accreditato sul conto fino al momento della chiusura ad ogni soggetto sopra menzionato

Sintesi degli adempimenti in capo al Trustee

CASO 1: Trustee che è un'istituzione finanziaria (es. Banca o Trust company professionale se entità di investimento di tipo a)) e sostituisce negli adempimenti il trust che è un'entità di investimento di tipo b (TDT)

Se il trustee di un trust è un'istituzione finanziaria:

- Per prima cosa dovrà valutare se il trust gestito supera il test del «*gross income*» ovvero dovrà verificare se il reddito lordo del trust è prevalentemente attribuibile ad attività di investimento, reinvestimento o negoziazione di asset finanziari. Se il test è superato allora tratterà il trust come un'entità di investimento (Sez.VIII para. A(6) (b)) e dovrà verificare se le persone che hanno una quota del capitale di rischio o di debito, ovvero il disponente, il/i beneficiario/i, il trustee (se nel trust ve ne è più di uno), il guardiano (se previsto) e gli eventuali creditori del trust (che detengono una quota nel capitale di debito), siano persone residenti in una giurisdizione oggetto di comunicazione.

Sintesi degli adempimenti in capo al Trustee

segue Caso 1

- N.B.: se vi è un solo trustee e, nel nostro esempio, questo è un'istituzione finanziaria allora è una «*Non-Reportable Person*» (CRS-Sez.VIII D (2)) e non sarà oggetto di segnalazione.
- Supponendo che tutte le altre persone che detengono il controllo del trust siano «*Reportable person*», il trustee dovrà predisporre un flusso XML (criptato!) contenente le informazioni richieste dallo standard relative ad ogni soggetto che verrà considerato un «*Account Holder*»; (se il trustee gestisce più trust qualificabili come entità di investimento dovrà predisporre un flusso per ogni trust amministrato).
- Le informazioni includono l'identificazione del soggetto (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, residenza fiscale, TIN) e l'identificazione del trust stesso (nome e numero identificativo). Dal momento che è possibile che il trust non disponga del numero di conto riferito ad ogni soggetto da comunicare è possibile usare un unico numero identificativo per ogni titolare in modo da permettere al trust di risalire al soggetto in caso di approfondimenti. A tale scopo si consiglia di inserire i codici assegnati dal CRS per ogni figura anche se riferiti al caso di trust che è una Passive NFE (da CRS804 a CRS808 – cfr. Annex 3 – Common Reporting Standard User Guide).

Sintesi degli adempimenti in capo al Trustee segue Caso 1

- I conti finanziari da comunicare nel caso di un trust che è un'entità di investimento sono gli investimenti nel capitale di rischio o di debito.
- I pagamenti pertanto potranno ricadere nelle seguenti categorie:

Evento	Categoria di pagamento
Distribuzioni versate ai beneficiari	Altri redditi (other – CRS504)
Rimborso totale o parziale al disponente	Altri redditi (other – CRS504)
Distribuzione versate alle altre persone che esercitano il controllo del trust	Altri redditi (other – CRS504)
Pagamento di interessi ai finanziatori	Interessi (CRS502)
Rimborso di capitale di terzi	Altri redditi (CRS504) ed eventualmente interessi (CRS502) (da indicare separatamente)

Sintesi degli adempimenti in capo al Trustee

CASO 2: Trustee che è una persona fisica con il trust da questa gestito che può rientrare solo nella definizione di Active NFE o Passive NFE

- Senza ritornare alle premesse fatte in merito alla corretta classificazione di un'entità Attiva o Passiva avremo i seguenti scenari:
- Il trustee, non rientrando nella definizione di entità di investimento, non dovrà effettuare alcuna *due diligence* né segnalazione dal momento che tali adempimenti ricadono in capo alle istituzioni finanziarie presso cui sono detenuti i conti finanziari del trust.
- Se, come più probabile, il trust è una Passive NFE il trustee è una delle persone che detengono il controllo e pertanto potrebbe essere una «*Reportable person*» se residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione

Glossario

- CLO: Ufficio Centrale di Collegamento (Central Liaison Office)
- OCSE o OECD: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
- FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act
- IRS: Internal Revenue Service
- IGA 2: tipo di accordo sottoscritto da San Marino in cui le Istituzioni finanziarie trasmettono direttamente le informazioni da comunicare all'IRS senza il coinvolgimento del CLO (il CLO interviene, su richiesta dell'IRS, nel caso di clienti recalcitranti e per Istituzioni finanziarie non adempienti). È un accordo bilaterale e non prevede reciprocità.
- CRS: Common Reporting Standard. Standard comune di comunicazione tra gli Stati. È un accordo multilaterale tra tutti gli Stati firmatari. A ottobre 2022 sono più di 110 le giurisdizioni impegnate nel CRS.
- Giurisdizione oggetto di comunicazione: una giurisdizione con la quale San Marino ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceverà, da San Marino, le informazioni oggetto di scambio
- Giurisdizione partecipante: una giurisdizione con la quale San Marino ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà, a San Marino, le informazioni oggetto di scambio

Glossario

- NFE = Non financial entity. Una entità che non ricade nella definizione di Istituzione finanziaria
- Active NFE = una entità in cui meno del 50% del suo reddito lordo dell'anno precedente è reddito passivo e meno del 50% del suo patrimonio dell'anno precedente deriva da attività che producono o sono usate per produrre reddito passivo.
- Passive NFE = un'entità che non è una Active NFE
- Reddito passivo = reddito derivante da dividendi, interessi, royalties, affitti, rendite e equivalenti
- Entità di investimento di tipo A = un'entità ricade nella definizione di entità di investimento ai sensi della Sezione VIII, paragrafo A (6) (a) quando primariamente svolge servizi di investimento o operazioni per conto di altri soggetti
- Entità di investimento di tipo B = un'entità ricade nella definizione di entità di investimento ai sensi della Sezione VIII, paragrafo A (6) (b) quando il suo reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie, ed è gestita da un'altra entità che è un Istituto di Deposito, un Istituto di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni o un'Entità di Investimento di tipo a) (cd. «*gross income*» test e «*managed by*» test)
- TDT = Trustee-documented trust. Nel caso in cui un trust rientri nella definizione di entità di investimento di tipo b) lo stesso può comunque essere un'Istituzione finanziaria non segnalante purché il suo trustee (entità di investimento di tipo a)) lo sostituisca negli obblighi di adeguata verifica e segnalazione

Glossario

- Account holder: titolare di un conto finanziario
- Debt and equity interest: quota nel capitale di rischio o di debito di un'entità di investimento. Ogni quota nel capitale di rischio o di debito è considerata un conto finanziario. Una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Con soggetti che detengono una quota nel capitale di debito si considerano tutti i creditori, a vario titolo, del trust
- Look-through: procedura da seguire quando si deve determinare il titolare effettivo di un'entità «guardando attraverso» la catena di proprietà e controllo. Va effettuata in conformità con le Raccomandazioni GAFI 2012
- Reportable person: sono le persone oggetto di comunicazione, residenti in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Non sono persone oggetto di comunicazione le società le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari consolidati, le entità correlate ad una società appena citata, le entità statali, le organizzazioni internazionali, le banche centrali o le istituzioni finanziarie
- TIN: Taxpayer identification number- numero di identificazione fiscale (per San Marino ISS o COE, per IT P. IVA o Cod. fiscale)

Grazie dell'attenzione

Stefania Meloni
Ufficio Centrale di Collegamento (CLO)